



Comune di Cerro al Lambro

Città Metropolitana di Milano

Servizio Tributi

REGOLAMENTO COMUNALE INTERPELLO - RECLAMO E MEDIAZIONE IN APPLICAZIONE DEL D.LG. 156/2015

Articolo 1

OGGETTO DEL REGOLAMENTO, FINALITA' ED AMBITO D'APPLICAZIONE

Si premette che l'art. 8, comma 3, del D.lgs. n. 156/2015 ha sancito l'obbligo di adeguare l'ordinamento giuridico del Comune alle disposizioni di cui al titolo I° del menzionato Decreto Legislativo. Vengono qui recepiti i principi sanciti dalla norma, cui si aggiungono la disciplina del reclamo e della mediazione regolate dal medesimo decreto legislativo e la rappresentanza in giudizio in materia di tributi comunali ai sensi degli articoli 11 e 12 del D.lgs. 546/1992.

Restano ovviamente recepiti nell'ordinamento giuridico comunale tutti i principi e le norme di coordinamento stabiliti dalla Legge n. 212/2000 (Disposizioni in materia di Statuto dei diritti del contribuente).

Il presente regolamento viene adottato nei limiti e ambiti sanciti dall'art. 52 del D.lgs.446/1997

Articolo 2

FUNZIONARIO RESPONSABILE DEI TRIBUTI COMUNALI

Il Consiglio Comunale conferma la designazione ed individuazione del soggetto cui sono attribuiti tutti i poteri funzionali all'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale sui tributi locali comunque denominati nella persona del funzionario responsabile dell'ufficio tributi pro tempore; sono compresi i poteri in materia d'interpello, di reclamo e mediazione di cui al D. lgs.156/2015, nonché la capacità di stare in giudizio e l'assistenza tecnica di cui

agli articoli 10, comma 3 e art. 12 D.lgs.546/1992, così come descritti nell'art. 12 del presente Regolamento.

Restano invariate le altre prerogative nella sua qualità di funzionario responsabile dei tributi locali tra cui, a titolo esemplificativo, ma non esaustivo: inviare comunicazioni ai contribuenti, emettere atti impositivi di accertamento, procedere ai rimborsi, attivare atti in autotutela in caso di errori,

Articolo 3

ACCERTAMENTO CON ADESIONE

Richiamandosi alla Deliberazione Consiglio Comunale n. 12 del 27/02/2002 esecutiva, il Comune mantiene la vigenza dell'istituto dell'accertamento con adesione del contribuente per la definizione e accertamento di tutti i tributi comunali, sulla base dei medesimi criteri e procedure stabiliti nella citata deliberazione e dalla Legge, vigente in materia.

Articolo 4

INTERPELLO

1. Il contribuente può interpellare il Comune per ottenere una risposta riguardante fattispecie concrete e personali relativamente a:

- a) l'applicazione delle disposizioni tributarie, quando vi sono condizioni di obiettiva incertezza sulla corretta interpretazione di tali disposizioni e la corretta qualificazione di fattispecie alla luce delle disposizioni tributarie applicabili alle medesime, ove ricorrano condizioni di obiettiva incertezza;
- b) la sussistenza delle condizioni e la valutazione della idoneità degli elementi probatori richiesti dalla legge per l'adozione di specifici regimi fiscali nei casi espressamente previsti;
- c) l'applicazione della disciplina sull'abuso del diritto ad una specifica fattispecie.

2. Il contribuente interpella il Comune per la disapplicazione di norme tributarie che, allo scopo di contrastare comportamenti elusivi, limitano deduzioni, detrazioni o altre posizioni soggettive del soggetto passivo altrimenti ammesse dall'ordinamento tributario, fornendo la dimostrazione che nella particolare fattispecie tali effetti elusivi non possono verificarsi. Nei casi in cui non sia stata resa risposta favorevole, resta comunque ferma la possibilità per il contribuente di fornire la dimostrazione di cui al periodo precedente anche ai fini dell'accertamento in sede amministrativa e contenziosa.

3. Il Comune risponde alle istanze di cui alla lettera a) b) c) del comma 1 nel termine di novanta giorni ed a quelle di cui al comma 2 nel termine di centoventi giorni. La risposta, scritta e motivata, vincola il Comune con esclusivo riferimento alla questione oggetto dell'istanza e limitatamente al richiedente.

Quando la risposta non è comunicata al contribuente entro il termine previsto, il silenzio equivale a condivisione, da parte del Comune, della soluzione prospettata dal contribuente. Restano validi gli effetti delle norme relative alla notificazione nei casi d'irreperibilità stabiliti dalla Legge.

Gli atti, anche a contenuto impositivo o sanzionatorio difforni dalla risposta, espressa o tacita, sono nulli. Tale efficacia si estende ai comportamenti successivi del contribuente riconducibili alla fattispecie oggetto di interpello, salvo rettifica della soluzione interpretativa da parte del Comune con valenza esclusivamente per gli eventuali comportamenti futuri dell'istante.

4. Non ricorrono condizioni di obiettiva incertezza quando il Comune ha compiutamente fornito la soluzione per fattispecie corrispondenti a quella rappresentata dal contribuente mediante atti pubblicati nel sito Comunale nell'apposita sezione dedicata dell'amministrazione trasparente Disposizioni Generali/Oneri informativi per privati e imprese, ai sensi del D.lgs.33/2013.

In tal caso la pubblicazione del Comune recherà la dicitura "Pubblicata per gli effetti del Regolamento Comunale sull'interpello di Tributi Comunali".

5. La presentazione delle istanze di cui ai commi 1 e 2 non ha effetto sulle scadenze previste dalle norme tributarie, né sulla decorrenza dei termini di decadenza e non comporta interruzione o sospensione dei termini di prescrizione.

6. Il Comune provvede alla pubblicazione mediante la forma di circolare o di risoluzione delle risposte rese nei casi in cui un numero elevato di contribuenti abbia presentato istanze aventi ad oggetto la stessa questione o questioni analoghe fra loro, nonché in ogni altro caso in cui si ritenga di interesse generale il chiarimento fornito. Resta ferma, in ogni caso, la comunicazione della risposta ai singoli istanti.

Articolo 5

Legittimazione e presupposti

Possono presentare istanza di interpello, ai sensi dell'articolo 1 della legge 27 luglio 2000, n. 212, recante lo Statuto dei diritti del contribuente, i contribuenti, anche non residenti, e i soggetti che in base alla legge sono obbligati a porre in essere gli adempimenti tributari per conto dei contribuenti o sono tenuti insieme con questi o in loro luogo all'adempimento di obbligazioni.

2. L'istanza di cui al comma 1 deve essere presentata prima della scadenza dei termini previsti dalla legge per la presentazione della dichiarazione o per l'assolvimento di altri obblighi tributari aventi ad oggetto o comunque connessi alla fattispecie cui si riferisce l'istanza medesima.

Articolo 6

Contenuto delle istanze

1. L'istanza deve espressamente fare riferimento alle disposizioni che disciplinano il diritto di interpello e deve contenere:

- a) i dati identificativi dell'istante ed eventualmente del suo legale rappresentante, compreso il codice fiscale;
- b) l'indicazione del tipo di istanza fra quelle di cui alle diverse lettere del comma 1 e al comma 2, dell'articolo 11, della legge 27 luglio 2000, n. 212, recante lo Statuto dei diritti del contribuente;
- c) la circostanziata e specifica descrizione della fattispecie;
- d) le specifiche disposizioni di cui si richiede l'interpretazione, l'applicazione o la disapplicazione;
- e) l'esposizione, in modo chiaro ed univoco, della soluzione proposta;
- f) l'indicazione del domicilio e dei recapiti anche telematici dell'istante o dell'eventuale domiciliatario presso il quale devono essere effettuate le comunicazioni del Comune e deve essere comunicata la risposta, compresa la facoltà d'indicare un indirizzo di posta elettronica PEC;

g) la sottoscrizione dell'istante o del suo legale rappresentante ovvero del procuratore generale o speciale incaricato ai sensi dell'articolo 63 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. In questo ultimo caso, se la procura non è contenuta in calce o a margine dell'atto, essa deve essere allegata allo stesso.

2. All'istanza di interpello è allegata copia della documentazione, non in possesso del Comune procedente o di altre amministrazioni pubbliche indicate dall'istante, rilevante ai fini della risposta.

3. Nei casi in cui le istanze siano carenti dei requisiti di cui alle lettere b), d), e), f) e g) del comma 1, il Comune invita il contribuente alla loro regolarizzazione entro il termine di 30 giorni. I termini per la risposta iniziano a decorrere dal giorno in cui la regolarizzazione è stata effettuata.

Articolo 7

Istruttoria dell'interpello

1. Quando non è possibile fornire risposta sulla base dei documenti allegati, il Comune chiede, una sola volta, all'istante di integrare la documentazione presentata. In tal caso il parere è reso, per gli interpelli di cui all'articolo 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212, recante lo Statuto dei diritti del contribuente, entro sessanta giorni dalla ricezione della documentazione integrativa.

2. La mancata presentazione della documentazione richiesta ai sensi del comma 1 entro il termine di un anno comporta rinuncia all'istanza di interpello, ferma restando la facoltà di presentazione di una nuova istanza, ove ricorrano i presupposti previsti dalla legge.

Articolo 8

Inammissibilità delle istanze

1. Le istanze di cui all'articolo 6 sono inammissibili se:

- a) sono prive dei requisiti di cui alle lettere a) e c) dell'articolo 6, comma 1;
- b) non sono presentate preventivamente ai sensi dell'articolo 6, comma 2;
- c) non ricorrono le obiettive condizioni di incertezza ai sensi dell'articolo 11, comma 4, della legge 27 luglio 2000, n. 212, recante lo Statuto dei diritti del contribuente;
- d) hanno ad oggetto la medesima questione sulla quale il contribuente ha già ottenuto un parere, salvo che vengano indicati elementi di fatto o di diritto non rappresentati precedentemente;

- e) vertono su questioni per le quali siano state già avviate attività di controllo alla data di presentazione dell'istanza di cui il contribuente sia formalmente a conoscenza;
- g) il contribuente, invitato a integrare i dati che si assumono carenti ai sensi del comma 3 dell'articolo 6, non provvede alla regolarizzazione nei termini previsti.

Articolo 9

Coordinamento con l'attività di accertamento e contenzioso

1. Le risposte alle istanze di interpello di cui all'articolo 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212, recante lo Statuto dei diritti del contribuente, non sono impugnabili, salvo le risposte alle istanze presentate ai sensi del comma 2 del medesimo articolo 10, avverso le quali può essere proposto ricorso unitamente all'atto impositivo.

2. Se è stata fornita risposta alle istanze di cui all'articolo 11, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, recante lo Statuto dei diritti del contribuente, al di fuori dei casi di cui all'articolo 5, senza pregiudizio dell'ulteriore azione accertatrice, l'atto di accertamento avente ad oggetto deduzioni, detrazioni o altre posizioni soggettive del soggetto passivo è preceduto, a pena di nullità, dalla notifica di una richiesta di chiarimenti da fornire entro il termine di sessanta giorni. La richiesta di chiarimenti è notificata dal Comune nelle forme ammesse espressamente dalla Legge entro il termine di decadenza previsto per la notificazione dell'atto impositivo. Tra la data di ricevimento dei chiarimenti, ovvero di inutile decorso del termine assegnato al contribuente per rispondere alla richiesta, e quella di decadenza del Comune dal potere di notificazione dell'atto impositivo intercorrono non meno di sessanta giorni. In difetto, il termine di decadenza per la notificazione dell'atto impositivo è automaticamente prorogato, in deroga a quello ordinario, fino a concorrenza dei sessanta giorni. L'atto impositivo è specificamente motivato, a pena di nullità, anche in relazione ai chiarimenti forniti dal contribuente nel termine di cui al periodo precedente.

Articolo 10

Reclamo e mediazione

1. Per le controversie di valore non superiore a ventimila euro, il ricorso produce anche gli effetti di un reclamo e può contenere una proposta di mediazione con rideterminazione dell'ammontare della pretesa. Il valore di cui al periodo precedente è determinato secondo le disposizioni di cui all'articolo 12, comma 2 del D.lgs.546/1992.

2. Il ricorso non è procedibile fino alla scadenza del termine di novanta giorni dalla data di notifica, entro il quale deve essere conclusa la procedura di cui al presente articolo. Si applica la sospensione dei termini processuali nel periodo feriale.

3. Il termine per la costituzione in giudizio del ricorrente decorre dalla scadenza del termine di cui al comma 2 del presente articolo. Se l'Organo preposto alla mediazione rileva che la costituzione è avvenuta in data anteriore rinvia la trattazione della causa per consentire l'esame del reclamo.

4. Il responsabile dell'ufficio tributi, provvede all'esame del reclamo e della proposta di mediazione.

5. L'ufficio tributi, nella persona del responsabile, se non intende accogliere il reclamo o l'eventuale proposta di mediazione, formula d'ufficio una propria proposta avuto riguardo all'eventuale incertezza delle questioni controverse, al grado di sostenibilità della pretesa e al principio di economicità dell'azione amministrativa.

6. Nelle controversie aventi ad oggetto un atto impositivo o di riscossione, la mediazione si perfeziona con il versamento, entro il termine di venti giorni dalla data di sottoscrizione dell'accordo tra le parti, delle somme dovute ovvero della prima rata (in applicazione dell'articolo 48, comma 3, del D.lgs 546/1992, il versamento delle somme dovute a seguito di mediazione può avvenire "in un massimo di otto rate trimestrali di pari importo").

Per il versamento delle somme dovute si applicano le disposizioni, anche sanzionatorie, previste per l'accertamento con adesione dall'articolo 8 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218. Nelle controversie aventi per oggetto la restituzione di somme la mediazione si perfeziona con la sottoscrizione di un accordo nel quale sono indicate le somme dovute con i termini e le modalità di pagamento.

L'accordo costituisce titolo per il pagamento delle somme dovute al contribuente.

7. Le sanzioni amministrative si applicano nella misura stabilita dalla Legge che, al momento, è del trentacinque per cento del minimo previsto dalla legge.

8. La riscossione e il pagamento delle somme dovute in base all'atto oggetto di reclamo sono sospesi fino alla scadenza del termine di cui al comma 2, fermo restando che in caso di mancato perfezionamento della mediazione sono dovuti gli interessi previsti dalle singole leggi d'imposta.

Articolo 11

Norme di legge di riferimento riguardanti la Conciliazione in caso di contenzioso tributario attivato

Benché non di immediata attinenza alla potestà regolamentare prevista dall'art. 52 D.lgs.446/1997, si ritiene opportuno per completezza informativa riportare le norme attinenti alla Conciliazione nel contenzioso tributario previste dal D.lgs.546/1992 nelle parti d'interesse nel testo ora vigente:

«Art. 48 (Conciliazione fuori udienza). - 1. Se in pendenza del giudizio le parti raggiungono un accordo conciliativo, presentano istanza congiunta sottoscritta personalmente o dai difensori per la definizione totale o parziale della controversia.

2. Se la data di trattazione è già fissata e sussistono le condizioni di ammissibilità, la commissione pronuncia sentenza di cessazione della materia del contendere. Se l'accordo conciliativo è parziale, la commissione dichiara con ordinanza la cessazione parziale della materia del contendere e procede alla ulteriore trattazione della causa.

3. Se la data di trattazione non è fissata, provvede con decreto il Presidente della sezione.

4. La conciliazione si perfeziona con la sottoscrizione dell'accordo di cui al comma 1, nel quale sono indicate le somme dovute con i termini e le modalità di pagamento. L'accordo costituisce titolo per la riscossione delle somme dovute all'ente

impositore e per il pagamento delle somme dovute al contribuente.»;

«Art. 48-bis (Conciliazione in udienza). - 1. Ciascuna parte entro il termine di cui all'articolo 32, comma 2, può presentare istanza per la conciliazione totale o parziale della controversia.

2. All'udienza la commissione, se sussistono le condizioni di ammissibilità, invita le parti alla conciliazione rinviando eventualmente la causa alla successiva udienza per il perfezionamento dell'accordo conciliativo.

3. La conciliazione si perfeziona con la redazione del processo verbale nel quale sono indicate le somme dovute con i termini e le modalità di pagamento. Il processo verbale costituisce titolo per la riscossione delle somme dovute all'ente impositore e per il pagamento delle somme dovute al contribuente.

4. La commissione dichiara con sentenza l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere.

Art. 48-ter (Definizione e pagamento delle somme dovute).

Le sanzioni amministrative si applicano nella misura del quaranta per cento del minimo previsto dalla legge, in caso di perfezionamento della conciliazione nel corso del primo grado di giudizio e nella misura del cinquanta per cento del minimo previsto dalla legge, in caso di perfezionamento nel corso del secondo grado di giudizio.

2. Il versamento delle somme dovute ovvero, in caso di rateizzazione, della prima rata deve essere effettuato entro venti giorni dalla data di sottoscrizione dell'accordo conciliativo di cui all'articolo 48 o di redazione del processo verbale di cui all'articolo 48-bis.

3. In caso di mancato pagamento delle somme dovute o di una delle rate, compresa la prima, entro il termine di pagamento della rata successiva, il competente ufficio provvede alla riscossione coattiva delle residue somme dovute a titolo di imposta, interessi e sanzioni, nonché della sanzione di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, aumentata della metà e applicata sul residuo importo dovuto a titolo di imposta.

4. Per il versamento rateale delle somme dovute si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni previste per l'accertamento con adesione dall'articolo 8 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n.218.».

Articolo 12

Assegnazione della Procura e Delega generali al responsabile dell'ufficio tributi a stare in giudizio per tutti i ricorsi attinenti ai tributi locali ai sensi degli articoli 11 e 12 del D.lgs.546/1992

Si autorizza il Sindaco e per esso il suo delegato responsabile dell'ufficio tributi del Comune di Cerro al Lambro a stare in giudizio avanti la Commissione Tributaria Provinciale di Milano e innanzi la Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, ai sensi del D. Lgs . 546 del 1992, in rappresentanza di questo Comune, per resistere a tutti i ricorsi afferenti i tributi locali, conferendo al menzionato delegato tutti i poteri di legge,

indicati di seguito a titolo esemplificativo: sottoscrivere e produrre l'atto di controdeduzioni, depositare documenti e motivi aggiunti integrativi, memorie illustrative, di presenziare alla pubblica udienza, proporre eventuale appello sia principale che incidentale contro la sentenza di primo grado qualora la stessa risulti sfavorevole al Comune, chiamare in

causa terzi, offrire istanza di conciliazione giudiziale parziale o totale ed accettare quella formulata dal ricorrente.

Articolo 13

Entrata in vigore

Ai sensi dell'art. 52 del D.lgs.446/1992 il presente regolamento sarà efficace dal 01.01.2016.